

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3753

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRECO, SCOPELLITI, CARUSO  
Antonino, PETTINATO, MILIO, MELONI, BUCCIERO,  
FOLLIERI, CALLEGARO e SENESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1999

---

Introduzione dell’articolo *7-bis* del codice penale e modifica  
all’articolo 698 del codice di procedura penale, in materia di  
divieto di estradizione per reati punibili all’estero con la pena  
di morte

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il caso di Abdullah Ocalan, capo del PKK, ha oggi riproposto la stessa problematica che ieri, sia pure in termini di minore coinvolgimento generale, aveva sollevato il caso di Pietro Venezia: quella dell'extradizione di soggetti accusati di reati per i quali è prevista negli Stati richiedenti la pena di morte.

Una tale problematica può essere risolta solo con precise modifiche normative, atte ad evitare che casi analoghi abbiano a verificarsi e a dimostrare che lo Stato italiano ha compiuto una scelta definitiva contro la pena di morte.

L'articolo IX del trattato di estradizione Italia-Stati Uniti ai fini del provvedimento di estradizione parla di «assicurazioni ritenute sufficienti dalla Parte richiesta a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta a non farla eseguire». Tuttavia, da un lato, si presenta il problema della determinazione delle «sufficienti assicurazioni» in materia del diritto fondamentale alla vita; dall'altro si impone la considerazione di principio intorno al riconoscimento che, sia pure indirettamente, viene ad operarsi della scelta favorevole alla pena di morte, estradando taluno per un reato in rapporto al quale altri uomini probabilmente verranno privati della vita, e quindi avallando con l'extradizione scelte incompatibili con i principi a cui si conformano reato e pena secondo la nostra Costituzione. Uno spunto

in tal senso lo aveva fornito la Corte costituzionale nella sentenza n. 54 del 1979, espressa proprio in questa materia.

La Consulta, infatti, aveva affermato il principio in base al quale «in tema di beni e valori fondamentali» non può consentirsi cooperazione con le autorità di Stati che tali beni e valori pongano in questione; salvo poi, in maniera elusiva, considerare in proposito bastevoli le «garanzie ritenute sufficienti a che la pena di morte non venga inflitta e venga sostituita».

Coerenza imporrebbe, invece, che lo Stato italiano, dopo la sua decisa, integrale scelta abolizionista, formalizzasse un divieto assoluto di estradizione verso Paesi che mantengono nei loro ordinamenti la pena capitale, ovviamente per i fatti reato per i quali tale sanzione è prevista, impegnandosi contestualmente a giudicare gli autori di quei delitti per i quali non può essere concessa l'extradizione.

È questo un obiettivo di civiltà che può essere raggiunto con l'unica garanzia costituita dalla sola «legge scritta» e in particolare formulando una norma da inserire all'interno del nostro sistema penale, come pure dovrebbe farsi nella stessa Costituzione.

Il presente disegno di legge modifica nella logica predetta il codice penale ed il codice di procedura penale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 7 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Reati punibili all'estero con la pena di morte*). - È punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero la cui estradizione non è consentita perché il fatto per il quale l'extradizione è stata richiesta è punito con la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente».

**Art. 2.**

1. Il comma 2 dell'articolo 698 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Se per il fatto per il quale è domandata l'extradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero richiedente, l'extradizione non può essere concessa».

